ADDENDUM ALLA "CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DI CONTRIBUTO A VALERE SULLE RISORSE FINANZIARIE PREVISTE PER GLI INTERVENTI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - DECRETO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA DM 396 DEL 28 SETTEMBRE 2021 – MISURA: M2C.1.1 I 1.1 – LINEA D'INTERVENTO A e B" SOTTOSCRITTA TRA ATERSIR, SOGGETTO ATTUATORE, E IL GESTORE, SOGGETTO REALIZZATORE

****

Addendum alla Convenzione per la realizzazione degli interventi oggetto di contributo a valere sulle risorse finanziarie previste per gli interventi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - decreto del ministero della transizione ecologica dm 396 del 28 settembre 2021
misura: M2C.1.1 I 1.1 – linea d'intervento A sottoscritta in data xx/xx/xxxx e trasmessa per i progetti:

Codice Progetto	CUP	Importo PNRR	PG AT Convenzione	PG AT Atto Obbligo

TRA

L' Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - ATERSIR, (nel seguito, anche Egato), con sede in Via Cairoli 8/F, 40121, Bologna (BO), Codice Fiscale 91342750378, in persona del suo delegato Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti Urbani, Sig. Paolo Carini, nato a CUNEO il 01 Agosto 1972, domiciliato per la carica presso la sede di cui sopra, ed autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione con delibera del Consiglio di Ambito n. 89 del 18 ottobre 2023;

E

La società XXX (nel seguito, anche Gestore), con sede legale in **XXX, XXXXX, XXX, C.F./PI: XXXX**, in persona del suo legale rappresentante Direttore Generale dott. **XXXX**, nato a **xxx**, il **xxxx**, domiciliato per la carica presso la sede di cui sopra, autorizzato alla sottoscrizione della convenzione con delega **xxxx del xxx**;

di seguito denominate anche "le Parti";

PREMESSO CHE:

Le Parti intendono recepire le nuove disposizioni del decreto 6 dicembre 2024 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che integrano l'art. 8 della Convenzione, di cui al presente Addendum, dedicato alle «MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE ATTIVITA' IN CONVENZIONE».

Il suindicato decreto ministeriale nell'articolo unico prevede:

«1 Con il presente decreto si stabiliscono i criteri e le modalità cui le amministrazioni titolari delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e i soggetti attuatori dei relativi interventi si attengono nel dare seguito agli adempimenti previsti dall'art. 18 -quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143.

2. Sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente, le amministrazioni titolari delle misure

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CAMB 23/06/2025.0000031.1 -

finanziate dal PNRR provvedono a rendere disponibili le risorse occorrenti ai soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi, mediante anticipazioni, trasferimenti intermedi e saldo finale, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di acquisizione delle relative richieste presentate dai soggetti attuatori attraverso l'apposita funzionalità del sistema ReGiS ovvero, nei casi in cui non sia possibile l'utilizzo della piattaforma ReGiS, gli altri canali indicati dall'amministrazione titolare della misura PNRR.»

A seguito della pubblicazione del suindicato decreto ministeriale, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con **nota circolare n. 32927** del 20 febbraio 2025, ha fornito «alcune prime istruzioni operative in merito al processo di erogazione delle risorse e alla successiva fase di rendicontazione e controllo, al fine di consentire ai Soggetti attuatori pubblici e privati una corretta operatività.»

Quanto ai TRASFERIMENTI INTERMEDI, il decreto ministeriale del 6 dicembre 2024 prevede in particolare ai commi 4 e 5:

«4. Le amministrazioni titolari delle misure provvedono ai trasferimenti intermedi, successivi all'anticipazione, fino al raggiungimento della soglia complessiva del 90 per cento dell'importo dell'assegnazione a carico del PNRR, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della richiesta di trasferimento presentata dal soggetto attuatore. Ai fini dell'erogazione, le amministrazioni titolari verificano la regolarità formale della richiesta. Le predette amministrazioni, in particolare, verificano che:

a) la richiesta sia sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente attuatore, ovvero dal dirigente o funzionario designato dall'ente a presentarla e sia redatta sul modello di cui all'allegato 1 al presente decreto «PNRR - Richiesta Trasferimenti intermedi»;

b) il soggetto attuatore abbia aggiornato i dati di monitoraggio sul sistema ReGiS, ovvero abbia comunicato i dati ai fini di tale aggiornamento nei casi di alimentazione indiretta del sistema ReGiS, secondo le scadenze previste dalla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 21 giugno 2022, n. 27, ovvero si sia impegnato all'aggiornamento degli eventuali elementi mancanti entro i sessanta giorni successivi all'erogazione.

5. Qualora la richiesta di cui all'allegato 1 sia carente di uno o più degli elementi ivi indicati, l'amministrazione titolare fissa un termine, non superiore a cinque giorni, entro il quale il soggetto attuatore deve provvedere all'integrazione o alla modifica della richiesta. In tal caso, il termine di trenta giorni entro cui l'amministrazione titolare deve erogare le risorse è sospeso - con atto motivato - e riprende a decorrere, per la parte residua, dalla data di acquisizione, da parte dell'amministrazione stessa, degli elementi integrativi di cui sopra.»

La **nota circolare n. 32927** del 20 febbraio 2025 del MASE chiarisce al Punto «2. Richieste di trasferimento di quote intermedie

Con riferimento alle richieste di trasferimento intermedio, il Soggetto attuatore è tenuto a compilare la richiesta attraverso la *tile* dedicata, inserendo tutti i dati pertinenti come previsto dallo specifico format allegato al DM del 6 dicembre 2024 e a:

• indicare l'importo delle spese relative alla realizzazione dell'intervento oggetto della richiesta di trasferimento così "*come risultanti dall'ultimo stato di avanzamento positivamente verificato*";

• […] dichiarando "*che i dati risultanti dal sistema di monitoraggio ReGiS risultano aggiornati e coerenti con lo stato di attuazione dell'intervento*" [Caso 1]».

La suindicata nota circolare dispone inoltre che:

«All'esito positivo della verifica della richiesta di trasferimento e degli eventuali elementi integrativi acquisiti, questa Direzione provvederà senza ritardo all'erogazione delle risorse al Soggetto attuatore.

Entro i successivi 60 giorni dall'erogazione delle risorse, al fine di consolidare anche a livello informatico il processo rendicontativo, consentendo l'avvio dei controlli di pertinenza, prodromici, per come indicato nel DM del 6 dicembre 2024, all'erogazione del saldo, il Soggetto attuatore è tenuto a presentare un Rendiconto di progetto sul sistema ReGiS, secondo le modalità indicate all'**Allegato 3**

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CAMB 23/06/2025.0000031.1 -

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CAMB 23/06/2025.0000031.1 -

"*Aggiornamento della procedura di rendicontazione di progetto e controlli" della presente nota circolare.*»

Quanto al SALDO FINALE il decreto ministeriale del 6 dicembre 2024 prevede in particolare ai commi 6, 7 e 9:

«6. Ai fini della conclusione dell'intervento, le amministrazioni titolari delle misure provvedono all'erogazione del saldo finale, pari di norma al 10 per cento dell'importo dell'assegnazione a carico del PNRR, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della richiesta di saldo presentata dal soggetto attuatore. Ai fini dell'erogazione del saldo, le amministrazioni titolari verificano la regolarità formale della richiesta e, mediante appropriati metodi di campionamento, la documentazione giustificativa delle spese dichiarate. Le predette amministrazioni. in particolare, verificano che:

a) la richiesta sia sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente attuatore, ovvero dal dirigente o funzionario designato dall'ente a presentarla e sia redatta sul modello di cui all'allegato 2 al presente decreto «PNRR – Richiesta saldo»;

b) il soggetto attuatore abbia aggiornato i dati di monitoraggio sul sistema ReGiS, ovvero abbia comunicato i dati ai fini di tale aggiornamento nei casi di alimentazione indiretta del sistema ReGiS, secondo le scadenze previste dalla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 21 giugno 2022, n. 27.

7. Le verifiche a campione sulla documentazione giustificativa delle spese di cui al comma 6 sono rivolte ad accertare la correttezza e l'ammissibilità delle spese dichiarate, nonché il rispetto degli altri obblighi a carico del soggetto attuatore secondo quanto previsto nel dispositivo di assegnazione delle risorse PNRR all'intervento. Oltre che in sede di erogazione del saldo, tali verifiche, sempre mediante appropriati metodi di campionamento, sono svolte dalle amministrazioni titolari ai fini delle attestazioni da rendere per la presentazione delle richieste di pagamento all'Unione europea ai sensi dell'art. 22, paragrafo 2, lettera *c)* , del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 12 febbraio 2021.

[…]

9. Qualora in sede di istruttoria della richiesta di saldo, l'amministrazione titolare ritenga non sufficienti gli elementi necessari per l'erogazione, viene fissato un termine, non superiore a dieci giorni, entro il quale il soggetto attuatore deve provvedere alle relative integrazioni o alla modifica della richiesta. In tal caso, il termine di trenta giorni entro cui l'amministrazione titolare deve erogare il saldo è sospeso - con atto motivato - e riprende a decorrere, per la parte residua, dalla data di acquisizione, da parte dell'amministrazione stessa, degli elementi integrativi o delle modifiche di cui sopra.»

La **nota circolare n. 32927** del 20 febbraio 2025 del MASE chiarisce al Punto «3. Richieste di trasferimento a saldo

Ai fini della presentazione della richiesta di trasferimento a saldo è necessario che il Soggetto attuatore abbia già presentato una o più richieste di trasferimento di quote intermedie nell'ambito del medesimo progetto ed abbia già ricevuto le relative risorse da parte del MASE (con anche trasmissione a sistema del Rendiconto di progetto).

Analogamente a quanto previsto per le quote intermedie, la richiesta di saldo deve essere compilata attraverso l'apposita *tile* del sistema ReGiS, inserendo tutti i dati pertinenti richiesti dallo specifico format allegato al DM del 6 dicembre 2024 e dichiarando:

• l'importo delle spese finali relative alla realizzazione dell'intervento;

• l'aggiornamento e la coerenza dei dati registrati sul sistema di monitoraggio ReGiS rispetto allo stato di attuazione finale dell'intervento. […]

Nella fase di saldo non è prevista la possibilità per il Soggetto attuatore di aggiornare i dati su ReGiS in un momento successivo alla richiesta.

Entro 7 giorni dalla data di presentazione della richiesta di trasferimento a saldo, il Soggetto attuatore

è tenuto, inoltre, a presentare sul sistema ReGiS un Rendiconto finale di progetto, secondo le modalità indicate all'**Allegato 3** "*Aggiornamento della procedura di rendicontazione di progetto e controlli*" della presente nota circolare.

[…] Ove si riscontrino elementi di difformità o carenze, saranno richieste integrazioni documentali/informative o modifiche della richiesta al Soggetto attuatore attraverso l'apposita *tile* di ReGiS.

All'esito positivo del controllo, la scrivente Direzione generale procederà all'erogazione delle risorse al Soggetto attuatore. Qualora, al temine delle verifiche eseguite, fossero accertati errori o irregolarità, la scrivente Amministrazione procederà ad effettuare le necessarie operazioni di compensazione o recupero in conformità con le procedure previste nel Sistema di Gestione e Controllo PNRR adottato dal MASE.»

In base all'aggiornamento normativo vigente sopra illustrato l'EGATO provvederà pertanto secondo le indicazioni della circolare del MASE attualmente vigente:

1- alla richiesta di Trasferimenti Intermedi fino al valore del 90% della quota PNRR sulla base dei dati risultanti dal sistema di monitoraggio ReGiS che dovranno essere aggiornati e coerenti con lo stato di attuazione dell'intervento; inoltre il Gestore, in qualità di Soggetto Realizzatore dell'intervento/degli interventi come previsto nella Convenzione "*…provvederà a fornire all'Egato tutte le informazioni ed i documenti necessari per l'aggiornamento del sistema ReGiS"* (art. 3, comma 6, del Convenzione)

2- Al trasferimento in favore del Gestore entro 30 giorni dall'avvenuto incasso da parte dell'EGATO delle somme trasferitegli dal MASE a titolo di trasferimento intermedio;

3- Entro i successivi 60 giorni dall'erogazione delle risorse, consentendo l'avvio dei controlli di pertinenza, prodromici all'erogazione del saldo, l'EGATO è tenuto a presentare un Rendiconto di progetto sul sistema ReGiS.

4- Una volta approvato l'ultimo rendiconto intermedio si potrà procedere con la presentazione delle richieste di Trasferimento a saldo per il restante valore del 10% della quota PNRR sulla base dei dati risultanti dal sistema di monitoraggio ReGiS che dovranno essere aggiornati e coerenti con lo stato di attuazione dell'intervento;

5- Al trasferimento in favore del Gestore entro 30 giorni dall'avvenuto incasso da parte dell'EGATO delle somme trasferitegli dal MASE a titolo di trasferimento a saldo;

6- Entro 7 giorni dalla data di presentazione della richiesta di trasferimento a saldo, EGATO è tenuto a presentare sul sistema ReGiS un Rendiconto finale di progetto;

7- "Qualora, al termine delle verifiche eseguite sui rendiconti presentati dall'Egato in base ai dati ed alle informazioni fornite dal Gestore, il MASE dovesse riscontrare irregolarità e, pertanto, procedere con operazioni di compensazione o recupero nei confronti dell'Egato, entro 5 giorni dalla richiesta dell'Egato il Gestore è obbligato a restituire all'Egato le risorse PNRR percepite oggetto di compensazione o recupero da parte del MASE. Tali risorse dovranno essere restituite dal Gestore all'Egato mediante versamento su IBAN **IT 89 K 02008 02435 000101902333".** In caso di mancato rispetto del termine di cui sopra da parte del Gestore, l'Egato procederà a porre in essere tutte le azioni previste dalla normativa al fine di recuperare le somme indebitamente percepite.

Queste modalità saranno da revisionare in base agli aggiornamenti normativi vigenti.

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

Art. 1

1. Le premesse nonché gli atti e i documenti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente Addendum.

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CAMB 23/06/2025.0000031.1 -

Art. 2

1. Ferme restando le disposizioni e gli obblighi di cui alla Convenzione, l'articolo 8 - "Modalità di pagamento delle attività in Convenzione" - è integrato dalle disposizioni contenute nelle suindicate premesse, nonché dalla sopravvenuta normativa richiamata.

2. A seguito dell'integrazione di cui al precedente comma 1., l'art. 8 della Convenzione è sostituito dal seguente:

«Art. 8. MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE ATTIVITA' IN CONVENZIONE

Le attività oggetto della presente convenzione sono finanziate con i fondi del Progetto PNRR "Realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e ammodernamento degli impianti esistenti", misura M2C1.1.I.1.1 Linea di intervento A, nei limiti di cui al Decreto di Concessione dei contributi, a favore dell'Egato, il quale ne ha previsto apposito stanziamento sul proprio bilancio, e saranno trasferiti sul conto corrente bancario del Gestore IBAN [•] intestato ad [•] presso [•] (conto dedicato in via non esclusiva alla riscossione delle somme derivanti dalla realizzazione delle attività in questione Normativa antimafia ex Legge n. 136/10).

Il Gestore trasmetterà all'Egato la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute in proprio o attraverso soggetti terzi, come descritto nei precedenti Art. 1 e Art. 3, punto e).

La rendicontazione sarà costituita nel primo caso (spese sostenute in proprio dal Gestore-Soggetto Realizzatore) dalla documentazione comprovante l'attività svolta ed i costi effettivamente sostenuti dal Gestore stesso, nel secondo caso (spese sostenute attraverso soggetti terzi), dalle fatture ricevute e liquidate dal Gestore stesso a favore dei soggetti terzi e dalla documentazione probatoria pertinente.

il Gestore, in qualità di Soggetto Realizzatore dell'intervento/degli interventi di cui alla Convenzione, provvederà in ogni caso a fornire all'Egato tutte le informazioni ed i documenti necessari per l'aggiornamento del sistema ReGiS ai sensi del precedente Art. 3, comma 6.

L'Egato presenterà al MASE tali rendicontazioni e le relative domande di rimborso delle spese, secondo la procedura e le modalità previste dall'Art 4 (Procedura di trasferimento delle risorse al Soggetto Destinatario o Soggetto attuatore) dell'Atto d'obbligo tra il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica - Dipartimento Sviluppo Sostenibile e l'Egato, già richiamate nelle premesse, provvedendo successivamente al trasferimento dei contributi al Gestore-Soggetto Realizzatore.

In particolare l'Egato provvederà:

a. alla richiesta di Trasferimenti Intermedi fino al valore del 90% della quota PNRR sulla base dei dati risultanti dal sistema di monitoraggio ReGiS che dovranno essere aggiornati e coerenti con lo stato di attuazione dell'intervento;

b. al trasferimento in favore del Gestore entro 30 giorni dall'avvenuto incasso da parte dell'Egato delle somme trasferitegli dal MASE a titolo di trasferimento intermedio;

c. a presentare un Rendiconto di progetto sul sistema ReGiS entro i successivi 60 giorni dall'erogazione delle risorse, consentendo l'avvio dei controlli di pertinenza, prodromici all'erogazione del saldo;

d. una volta approvato l'ultimo rendiconto intermedio, alla richiesta di Trasferimento a saldo per il restante valore del 10% della quota PNRR sulla base dei dati risultanti dal sistema di monitoraggio ReGiS, che dovranno essere aggiornati e coerenti con lo stato di attuazione dell'intervento;

e. al trasferimento in favore del Gestore entro 30 giorni dall'avvenuto incasso da parte dell'Egato delle somme trasferitegli dal MASE a titolo di trasferimento a saldo;

f. a presentare sul sistema ReGiS un Rendiconto finale di progetto entro 7 giorni dalla data di presentazione della richiesta di trasferimento a saldo.

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CAMB 23/06/2025.0000031.1 -

Qualora, al termine delle verifiche eseguite sui rendiconti presentati dall'Egato in base ai dati ed alle informazioni fornite dal Gestore, il MASE dovesse riscontrare irregolarità e, pertanto, procedere con operazioni di compensazione o recupero nei confronti dell'Egato, entro 5 giorni dalla richiesta dell'Egato il Gestore è obbligato a restituire all'Egato le risorse PNRR percepite oggetto di compensazione o recupero da parte del MASE. Tali risorse dovranno essere restituite dal Gestore all'Egato mediante versamento su IBAN IT 89 K 02008 02435 000101902333. In caso di mancato rispetto del termine di cui sopra da parte del Gestore, l'Egato procederà a porre in essere tutte le azioni previste dalla normativa al fine di recuperare le somme indebitamente percepite.»

Per accettazione e conferma.

xx/xx/2025, Bologna

L'Egato___ **Il Gestore ____**

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. CAMB 23/06/2025.0000031.1 -